

# Statuto del Transplant Sportclub VFG

## Art. 1 - Nome

1. L'associazione si chiama "Transplant Sportclub".
2. Dopo l'istituzione del Registro Unitario Statale del Terzo Settore e dopo l'iscrizione dell'associazione nella relativa sezione del registro, l'associazione deve utilizzare l'abbreviazione "APS" o "Associazione di promozione Sociale" nel suo nome. Pertanto, a partire dall'iscrizione nel Registro Unificato, la denominazione dell'associazione verrà modificata come segue: " Transplant Sportclub APS" o " Transplant Sportclub Associazione di Promozione Sociale".

## Art. 2 - Sede e durata

1. L'associazione ha sede ad Ora (BZ).
2. La sede può essere spostata all'interno del territorio comunale dal Consiglio Direttivo a piacimento e secondo le esigenze.
3. L'associazione ha durata illimitata.

## Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'associazione è apartitica e non confessionale; fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale e del volontariato.
2. L'associazione persegue scopi di società civile, di solidarietà e senza fini di lucro, senza l'intenzione di trarne profitto, svolgendo esclusivamente o prevalentemente una o più attività di interesse generale per i propri soci, per i loro parenti o per terzi.

L'associazione è attiva nei seguenti settori:

- a. L'organizzazione e la pratica di attività sportive dilettantistiche, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera t), CVED 117/2017;
  - b. l'organizzazione e l'esercizio di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, comprese le attività editoriali volte a promuovere e diffondere la cultura e la pratica del volontariato e le attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), CVD 117/2017;
  - c. l'istruzione, l'insegnamento e la formazione professionale, come previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, e le attività culturali di interesse sociale a fini educativi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della CVD 117/2017;
  - d. i servizi sociali e sanitari previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, come modificato, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del suddetto decreto. c), CVED 117/2017.
3. Gli obiettivi dell'Associazione sono la promozione dello sport amatoriale, la cura dei suoi membri e la cura educativa, professionale, morale e materiale dello sport in generale. L'obiettivo principale è la promozione dello sport per i pazienti sottoposti a trapianto di organi e l'organizzazione di eventi sportivi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla donazione e il trapianto di organi.
  4. Per raggiungere questo obiettivo, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- a. Organizzazione ed eventi sportivi per i pazienti che hanno subito un trapianto d'organo;
  - b. Organizzazione di eventi nel campo dei trapianti;
  - c. Campagne di sensibilizzazione e di informazione per promuovere la donazione di organi.
  - d. Ogni altra attività non specificamente menzionata nella presente lista, che sia comunque connessa alle attività di cui sopra, nella misura in cui sia coerente con gli obiettivi istituzionali e possa contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
5. Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano attività accessorie e servano all'attività principale dell'Associazione. La definizione di queste altre attività è di competenza del Consiglio Direttivo che, tenuto conto delle decisioni prese dall'Assemblea Generale in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti per l'esercizio di tali attività nel suddetto Codice e nelle norme di attuazione del Codice.
  6. L'Associazione può anche svolgere attività di raccolta di fondi pubblici per finanziare le proprie attività nell'interesse generale, con le modalità, le condizioni e i limiti previsti dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dalla normativa di attuazione del Codice.

#### **Art. 4 - Non profit**

1. L'associazione ha un orientamento sociale, si basa sul principio di solidarietà e persegue esclusivamente e direttamente finalità caritative.

#### **Art. 5 - Soci - Volontari**

1. L'associazione ha soci attivi, che praticano uno sport o partecipano direttamente alle attività dell'associazione; soci passivi, che sostengono l'associazione moralmente e finanziariamente; soci onorari, che si sono guadagnati meriti speciali per l'associazione;
2. L'associazione deve registrare nel proprio elenco i volontari (soci o non soci) che non svolgono solo occasionalmente le loro attività.
3. L'associazione deve stipulare per i suoi volontari un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie, valida per il volontariato, nonché un'assicurazione di responsabilità civile.
4. Tutte le cariche e le funzioni nell'associazione devono essere esercitate in modo volontario e a titolo onorifico. I membri volontari possono essere rimborsati solo per le spese sostenute per l'Associazione, nonché per i costi effettivi, ma solo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
5. L'Associazione, per l'esercizio delle sue attività nell'interesse generale, si avvale principalmente del lavoro volontario dei propri membri o di persone appartenenti ad organizzazioni associate.

#### **Art. 6 - Acquisizione della qualità di socio**

1. Sono ammesse a far parte dell'associazione le persone fisiche che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e le associazioni per la promozione della comunità, che si impegnano a perseguire gli scopi istituzionali dell'associazione e vogliono partecipare al raggiungimento di tali scopi.
2. Possono essere ammessi come soci anche altri enti del terzo settore o altre organizzazioni senza scopo di lucro, purché la loro quota non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero di associazioni per la promozione della comunità.

3. Le società sono rappresentate dal rispettivo presidente o da un'altra persona nominata dal consiglio.
4. L'adesione è a tempo indeterminato e l'adesione non può essere limitata ad un periodo di tempo specifico; il diritto di dimettersi rimane comunque inalterato. Chi vuole acquisire l'adesione, deve inviare una domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. La decisione finale sull'ammissione all'associazione viene presa dal Consiglio Direttivo dell'associazione. L'accettazione della richiesta viene comunicata al nuovo socio entro 30 (trenta) giorni dalla decisione; il nuovo socio deve essere iscritto nel registro dei soci. In caso di non ammissione, il richiedente sarà informato dei motivi della mancata ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. I candidati respinti possono presentare ricorso all'Assemblea Generale entro 30 giorni dal rifiuto, che prenderà una decisione definitiva sull'ammissione alla prossima riunione.
5. La quota associativa non è trasferibile e le azioni e le quote associative non sono né trasferibili né rivalutabili.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

1. L'affiliazione scade per decesso, dimissioni o esclusione del socio. La dichiarazione di dimissioni, che può essere fatta in qualsiasi momento, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. L'esclusione di un membro deve essere decisa dal Consiglio Direttivo dell'associazione e avviene se il membro:
  - a. non rispetta lo statuto, il regolamento interno o le decisioni degli organi dell'associazione;
  - b. danneggia la reputazione o la reputazione dell'associazione;
  - c. se la quota associativa non viene pagata entro 60 giorni dal termine di pagamento stabilito, nonostante la richiesta di pagamento;
3. Il socio interessato può opporsi all'esclusione in occasione dell'Assemblea Generale dell'Associazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di esclusione. In questo caso, la relativa decisione del comitato rimane sospesa fino a quando non viene presa una decisione. L'Assemblea Generale prende una decisione definitiva entro novanta giorni.
4. In caso di recesso di un socio per qualsiasi motivo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso di alcuna somma o quota del patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

1. I soci iscritti nel Libro Soci che hanno versato la quota associativa annuale hanno diritto di voto e di eleggibilità secondo le disposizioni del presente Statuto; hanno inoltre il diritto di partecipare al processo decisionale dell'Associazione presentando osservazioni e proposte agli organi. I soci hanno inoltre il diritto di partecipare a tutti i vantaggi dell'Associazione e di utilizzare le sue strutture secondo le disposizioni previste a tale scopo.
2. I membri hanno il diritto di ispezionare i libri dell'associazione. Per esercitare tale diritto, il socio deve presentare al Consiglio Direttivo un'espressa richiesta di ispezione; il Consiglio Direttivo consentirà l'ispezione entro un massimo di 15 (quindici) giorni. L'ispezione deve avvenire presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona designata dal Consiglio Direttivo.

3. I soci hanno il dovere di tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione, di rispettare gli statuti e le decisioni degli organi dell'Associazione e di partecipare alle riunioni. Inoltre, hanno il dovere di lasciare all'Assemblea Generale dell'Associazione la decisione di tutte le controversie derivanti dal rapporto associativo e di riconoscere e rispettare le decisioni da essa prese. I membri hanno l'obbligo di pagare la quota associativa nella misura e nella forma stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a. l'Assemblea Generale (abbreviato AG)
  - b. il Consiglio Direttivo (abbreviato CD)
  - c. l'organo di vigilanza nominato al verificarsi delle circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore

#### **Art. 10 - Durata del mandato**

1. Gli organi dell'Associazione durano in carica tre anni e i loro membri possono essere rieletti dopo la scadenza del mandato.
2. L'elezione degli organi dell'associazione si effettua secondo l'art. 15 del presente statuto.

#### **Art. 11 - L'Assemblea Generale (AG)**

1. L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione, può riunirsi in assemblea ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio Direttivo.  
La riunione deve essere convocata per iscritto, anche per e-mail o con altri mezzi simili che ne consentano la ricezione da parte dei soci, e deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea Generale, con notifica della data, del luogo e dell'ordine del giorno.
2. L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno o dopo la fine dell'esercizio. Inoltre, l'Assemblea Generale deve essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea Generale è l'organo supremo ed è composta da tutti i membri dell'associazione aventi diritto di voto. Tutti i soci che hanno pagato la quota associativa per l'anno in corso hanno un voto all'Assemblea Generale.
4. Ogni socio con diritto di voto può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto. A tal fine deve essere presentata una procura scritta. Un membro votante non può rappresentare più di tre altri membri votanti.

#### **Art. 12 - Quorum dell'Assemblea Generale ordinaria**

1. L'assemblea generale ha il quorum nella prima convocazione se almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto sono presenti o rappresentati da membri autorizzati.
2. In seconda convocazione, l'assemblea generale ha il quorum, indipendentemente dal numero dei votanti presenti.

#### **Art. 13 - Competenza dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è responsabile:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo dell'associazione e dell'eventuale organo di controllo, nonché la loro rimozione;
- b) l'elezione e la destituzione del presidente dell'associazione;
- c) l'approvazione del bilancio dell'ultimo anno di attività;
- d) approvazione del bilancio di previsione;
- e) stabilire le linee guida generali per l'anno di attività;
- f) approvazione e/o modifica dello statuto del regolamento interno e/o del regolamento di esecuzione;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- (h) decidere sui ricorsi contro il rifiuto di una domanda di adesione o contro l'esclusione dall'Associazione;
- i) le decisioni relative allo scioglimento, alla conversione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione;
- j) decisioni su tutte le altre questioni per le quali l'Assemblea Generale dei Soci è competente per legge, atto costitutivo o statuto.

#### **Art. 14 - Decisioni dell'Assemblea Generale**

1. L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta. Le votazioni vengono effettuate a scrutinio segreto mediante schede elettorali o a scrutinio manuale, se tutti i soci presenti e aventi diritto al voto sono d'accordo.
2. L'elezione degli organi dell'associazione avviene in ogni caso a scrutinio segreto. In caso di elezione degli organi dell'Associazione si applicano le stesse modalità decisionali di cui al comma 1 del presente articolo. Possono essere espressi da tre a sette voti preferenziali in base al numero di membri del Consiglio Direttivo, come stabilito dall'Assemblea Generale. Se due o più candidati ricevono lo stesso numero di voti, si procede a un secondo scrutinio tra questi candidati e il candidato che riceve il maggior numero di voti preferenziali si considera eletto.
3. Ad ogni Assemblea Generale il Consiglio Direttivo può porre una domanda di fiducia o un decimo (1/10) dei membri votanti può presentare una mozione di sfiducia contro il Consiglio Direttivo.

Le mozioni di censura sono valide solo se depositate per iscritto presso la sede dell'Associazione cinque giorni prima dell'Assemblea Generale e firmate da un decimo (1/10) dei soci aventi diritto al voto. Se l'Assemblea Generale rifiuta di fidarsi del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quest'ultimo deve dimettersi. In questo caso le nuove elezioni devono essere tenute entro 60 giorni. L'assemblea generale corrispondente deve essere convocata dal presidente uscente dell'associazione. Fino a quando non si terranno nuove elezioni, la AG può decidere solo su questioni di corretta amministrazione.

4. Le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale conversione dell'Associazione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei voti espressi.

#### **Art. 15 - Presidenza e scrutinio dell'Assemblea Generale**

1. L'assemblea generale è generalmente presieduta dal presidente dell'associazione. In caso di dimissioni anticipate del presidente e al termine del mandato, viene eletto un presidente dell'assemblea generale.
2. L'assemblea elegge fino a quattro scrutatori tra i soci presenti e aventi diritto al voto, che informano il presidente dell'esito dell'elezione. Il numero degli scrutatori è determinato dal presidente dell'assemblea.

#### **Art. 16 - Assemblea generale straordinaria**

1. L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo o da più di un decimo (1/10) di tutti i membri aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, una richiesta scritta deve essere depositata presso la sede dell'Associazione. IL CD ha venti (20) giorni per convocare l'incontro. Se questa riunione non viene convocata entro il termine stabilito, i soci che ne hanno fatto richiesta possono convocare essi stessi un'Assemblea Generale straordinaria.
2. Per le modifiche degli Statuti, l'Assemblea Generale Straordinaria: in prima convocazione, costituisce il quorum se sono presenti almeno 3/4 (tre quarti) dei membri; prende le sue decisioni con l'approvazione della maggioranza dei membri presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea Generale Straordinaria costituisce il quorum se è presente almeno la metà dei membri più un membro; prende le sue decisioni con l'approvazione della maggioranza dei membri presenti.
3. L'assemblea generale straordinaria decide lo scioglimento dell'associazione e il trasferimento del patrimonio sia in prima che in seconda convocazione con il consenso di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. Questo quorum vale anche per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo (CD)**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da almeno 3 e al massimo 7 membri. Il numero esatto dei membri del comitato viene stabilito dall'assemblea generale prima di ogni elezione.
2. La commissione è generalmente presieduta dal presidente. In caso di assenza è rappresentato dal vice presidente in tutte le sue funzioni e mansioni.

#### **Art. 18 - Assegnazione degli uffici**

1. Il presidente è eletto dall'assemblea generale. Il CD elegge il vicepresidente tra i suoi membri e determina le aree di responsabilità degli altri membri della commissione. Per le elezioni si applicano le disposizioni dell'art. 15, cpv. 1 e 2.
2. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo si dimettono prima della fine del loro mandato, saranno sostituiti alla prima assemblea generale successiva con una votazione separata e rimarranno in carica fino alla fine del mandato in corso. Se più della metà dei membri del CD lasciano prematuramente il loro incarico, l'intero CD decade e devono essere indette nuove elezioni entro sessanta giorni.

### **Art. 19 - Doveri del CD**

1. Il CD ha ampie competenze per l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare, ha i seguenti compiti:
  - a) Esercizio di tutti i poteri per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, tenendo conto dei poteri riservati all'Assemblea Generale o agli altri organi dell'Associazione,
  - b) Attuazione delle direttive emesse e delle decisioni prese dall'Assemblea Generale;
  - c) Ammissione ed esclusione dei soci;
  - d) Nomina del Vicepresidente e determinazione delle aree di competenza degli altri membri del Comitato.
  - e) Preparazione dei conti annuali e del bilancio di previsione;
  - f) Ratifica delle decisioni urgenti del Presidente;
  - g) conferire l'onorificenza di socio onorario e altre onorificenze a persone meritevoli;
  - h) Assunzione e licenziamento del personale di servizio;
  - (i) delegare compiti, poteri e mandati a terzi;
  - j) di svolgere qualsiasi altro compito assegnatogli dal presente Statuto.
2. Il CD costituisce il quorum se è presente almeno la metà dei suoi membri più un membro.
3. Le deliberazioni del CD sono adottate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, la mozione si considera respinta.

### **Art. 20 - Riunioni e verbali del CD**

1. Gli inviti alle riunioni devono essere inviati ai soci per iscritto almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. In casi eccezionali, la convocazione può anche essere orale.
2. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal segretario e dal presidente della riunione.

### **Art. 21 - Responsabilità - Obblighi**

1. L'intero comitato dell'associazione è responsabile per i negozi giuridici effettuati in modo congiunto. In caso di deliberazioni in materia finanziaria, i singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere espressamente esonerati dalla responsabilità in caso di voto contrario o di astensione. L'esonero da responsabilità deve essere registrato in un verbale scritto. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'associazione in conformità con il regolamento che disciplina il mandato.
2. Terzi possono essere ritenuti responsabili per gli obblighi assunti dalle persone che rappresentano l'Associazione e autorizzate a tal fine in ragione dei loro diritti sul patrimonio dell'Associazione. Le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione sono anche personalmente e solidalmente responsabili di questi obblighi.

#### **Art. 22 - Presidente**

1. Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli è, ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 ZGB, il rappresentante legale dell'associazione. In caso di impedimento, è rappresentato dal Vicepresidente in tutte le sue funzioni e mansioni, ma può essere rappresentato anche da altri membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente può prendere decisioni urgenti autonomamente e senza consultare il Consiglio Direttivo, qualora non sembri possibile convocare il CD in quel momento. Il Presidente deve notificare tali decisioni urgenti al Consiglio Direttivo nella riunione successiva e devono essere ratificate.

#### **Art. 23 - Organismo di vigilanza**

1. L'organo di vigilanza è nominato quando si verificano le circostanze previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore
2. L'organo di vigilanza è composto da due membri. Possono anche essere estranei (non membri) all'Associazione, ma non possono essere contemporaneamente membri del CD.
3. L'organo di controllo è responsabile della revisione della gestione economica e finanziaria e del bilancio annuale. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza della struttura organizzativa.
4. L'organismo di controllo può anche effettuare audit.

#### **Art. 24 - Esercizio**

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

#### **Art. 25 - Patrimonio dell'associazione**

1. I ricavi e gli oggetti acquisiti con questi fondi costituiscono il patrimonio comune dell'associazione. Il patrimonio dell'associazione non può essere suddiviso tra i soci, né durante l'esistenza dell'associazione né in caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, né i singoli soci possono rivendicare la loro quota del patrimonio dell'associazione, né in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'associazione.
2. Gli oggetti appartenenti all'associazione e dati in uso ai soci rimangono di proprietà dell'associazione.
3. All'associazione è fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione, nonché riserve, riserve o quote di capitale in tutto o in parte.
4. Il patrimonio dell'associazione e le eventuali eccedenze devono essere utilizzati per le attività previste dallo statuto al fine di raggiungere gli obiettivi non lucrativi dell'associazione.
5. L'Associazione attinge i fondi per l'organizzazione dell'Associazione e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici, contributi di privati;
  - c) donazioni e possedimenti testamentari;
  - d) proventi da attività;



e) raccolta di fondi;

f) i rimborsi previsti dagli accordi;

g) i proventi derivanti dalle attività svolte nell'interesse generale e dalle altre attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h) qualsiasi altro reddito consentito dal Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni pertinenti.

#### **Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio è necessaria l'approvazione di almeno tre quarti dei soci.

2. L'Assemblea che decide lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide la destinazione del patrimonio residuo, che - previa approvazione dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa disposizione di legge - sarà destinato ad altri enti del Terzo Settore; qualora l'Assemblea Generale non designi tali enti, il patrimonio sarà trasferito alla Fondazione Italia Sociale, come previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 27 - Disposizioni finali**

1. In tutti i casi previsti dalla presente direttiva, si applicano il codice del terzo settore e le relative norme di attuazione e, ove compatibili, il codice civile e le relative norme di attuazione.

Questo statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del 05.09.2020.

Ora, 05.09.2020

il Presidente

Marco Panizza